

VADEMECUM ELENCO RACCOMANDATARI MARITTIMI



ELENCO RACCOMANDATARI MARITTIMI

L'Elenco raccomandatari marittimi, istituito con la legge 4 aprile 1977 n. 135 ha sostituito, su diverse basi, la legge 29 aprile 1940, n. 496 che aveva disciplinato l'Elenco degli agenti marittimi autorizzati.

La gestione dell'Elenco è affidata, sul piano locale, ad una Commissione nominata con decreto del Ministro dei Trasporti di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico. Presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituita una Commissione centrale con il compito di esaminare i ricorsi contro le deliberazioni delle Commissioni locali.

Destinatari

E' raccomandatario marittimo colui che svolge attività di raccomandazione di navi, quali assistenza al comandante nei confronti delle autorità locali o dei terzi, ricezione o consegna delle merci, operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri, acquisizione di noli, conclusione di contratti di trasporto per merci con rilascio dei relativi documenti, nonché qualsiasi altra analoga attività per la tutela degli interessi a lui affidati (art.2, comma 1, legge 135/77).

Presso la Camera di Commercio di Brindisi ove ha sede la direzione marittima, è istituito l'Elenco di Raccomandatari Marittimi nel quale sono iscritti coloro che sono abilitati a svolgere le attività sopra elencate, in una località compresa nella circoscrizione della Direzione Marittima di Brindisi.

Nell'elenco devono essere iscritti i titolari delle imprese individuali e gli amministratori delle società che hanno per oggetto della loro attività la raccomandazione di navi, nonché gli institori di dette imprese e società (art.1, comma 3, legge 135/77). Se il raccomandatario marittimo è legale rappresentante, amministratore o institore di una impresa, deve essere indicato nell'elenco, oltre al suo nome, quello dell'impresa stessa (art.6, comma 3, legge 135/77).

Le società che svolgono l'attività di raccomandazione marittima devono rispettare i seguenti requisiti:

- Per le società sia di persone che di capitali è sufficiente che sia iscritto un amministratore Dalla visura camerale dovrà risultare il potere conferito a detto amministratore e il numero di iscrizione nell'elenco.
- Per la validità delle procure institorie colui che rilascia procure deve risultare iscritto nell'Elenco dei raccomandatari.

Anche nel corso dell'attività le società dovranno attenersi ai sopra citati requisiti.

E' fatto obbligo di comunicare al Registro Imprese e alla Segreteria della Commissione ogni variazione nella rappresentanza delle società poiché deve essere sempre verificata la legittimità a rappresentare l'Agenzia da parte del nuovo amministratore che deve risultare, comunque, iscritto nell'Elenco.



Requisiti per l'iscrizione (Art.9 Legge 135/77)

L'iscrizione nell'elenco costituisce titolo autorizzativo per l'esercizio dell'attività.

Alla luce delle modifiche introdotte con il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 che ha recepito la Direttiva Comunitaria 123/2006/CE l'aspirante all'iscrizione deve:

- 1. aver conseguito il diploma di scuola media superiore;
- 2. non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e contro il patrimonio, per contrabbando oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per reati in materia valutaria per i quali la legge commini la pena della reclusione;
- 3. aver svolto almeno due anni di tirocinio professionale;
- 4. sostenere un esame orale tendente ad accertare la conoscenza della normativa riguardante il commercio marittimo, contenuta nei codici civile e della navigazione, degli usuali documenti, delle cognizioni giuridiche attinenti all'esercizio della professione, nonché alla lingua inglese.

ESAMI

NOVITÀ ADOZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA PER IL SOSTENIMENTO DELL'ESAME.

La commissione raccomandatari marittimi con provvedimento n. 33 del 28/03/2011 ha stabilito di provvedere a fissare di volta in volta una data (che viene pubblicata nel sito camerale e comunicata alle associazioni di raccomandatari marittimi operanti nell'ambito della Direzione Marittima di Brindisi) entro la quale i candidati possono presentare domanda d'esame, che si svolgeranno entro 90 giorni da tale data.

Documentazione da presentare per sostenere l'esame

- domanda in bollo del valore vigente, utilizzando l'apposito modulo con firma semplice e fotocopia della carta d'identità in corso di validità del sottoscrittore
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della L.445/2000 in cui un raccomandatario marittimo, iscritto in un qualsiasi elenco raccomandatari marittimi, dichiari che l'aspirante ha svolto almeno due anni di tirocinio professionale;
- fotocopia del titolo di studio di scuola media superiore, con dichiarazione che è conforme all'originale resa ai sensi della L.445/2000;
- attestazione del versamento di euro 77,00 sul c/c postale 239723 intestato alla Camera di Commercio di Brindisi indicando la seguente causale " Elenco dei Raccomandatari Marittimi- domanda d'esame ".

Esame

Il candidato ammesso alla prova è informato della data dell'esame con un preavviso di almeno 20 giorni.



La prova di esame orale verte sugli argomenti previsti dall'art.2 del D.M. della Marina Mercantile datato 16/1/1979.

La prova d'esame si intende superata se il candidato ottiene la votazione di almeno 7/10

Adempimenti successivi al sostenimento dell'esame con esito positivo

Entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione di superamento dell'esame con esito positivo, è obbligatorio depositare presso la Camera di Commercio di Brindisi la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione contestualmente alla domanda d'iscrizione nell'elenco. Trascorso tale termine senza che la cauzione sia stata versata, il richiedente decade dal diritto di iscrizione nell'elenco dei raccomandatari marittimi (art.11 legge 135/77).

Documentazione da presentare per l'iscrizione nell'elenco

- domanda in bollo del valore vigente, utilizzando l'apposito modulo, con firma semplice e fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore;
- attestazione del versamento di euro 31,00 nel c/c postale n. 239723 intestato alla Camera di Commercio di Brindisi indicando la seguente causale " Elenco Raccomandatari Marittimi domanda d'iscrizione "; è possibile anche versare i diritti di segreteria in contanti presso lo sportello cassa sito al IV piano della sede camerale.
- attestazione del versamento della tassa di Concessione Governativa di euro 168,00 sul c/c postale n. 8003 intestato a "Agenzia delle Entrate Centro operativo di Pescara" indicando la seguente causale "Tassa di Concessione Governativa per iscrizione nell'Elenco Raccomandatari Marittimi di Brindisi";
- documentazione comprovante l'avvenuta costituzione della cauzione a garanzia delle
 obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività di raccomandatario nella misura di euro
 15.000,00. La cauzione può essere prestata in denaro, ovvero in titoli di Stato o garantiti
 dallo Stato, esenti da qualsiasi vincolo intestati all'Agente Marittimo oppure al portatore; la
 cauzione potrà essere prestata anche mediante fideiussione assicurativa o fideiussione
 bancaria. Le cauzioni in denaro o in titoli devono essere depositate presso la Banca d'ItaliaSezione tesoreria provinciale.

Documentazione da presentare per aggiunte variazioni e cancellazioni titolarità per coloro che sono già iscritti nell'elenco dei raccomandatari marittimi

- domanda in bollo del valore vigente, utilizzando l'apposito modulo con firma semplice e fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore;
- attestazione del versamento di euro 10,00 nel c/c postale n. 239723 intestato alla Camera di Commercio di Brindisi indicando la seguente causale "Elenco Raccomandatari Marittimi domanda di aggiunta variazione cancellazione di titolarità". è possibile anche versare i diritti di segreteria in contanti presso lo sportello cassa sito al IV piano della sede camerale.

Documentazione da presentare per la cancellazione dall'elenco

• Domanda in bollo del valore vigente, utilizzando l'apposito modulo con firma semplice e fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore; Contestualmente è possibile inoltrare domanda di svincolo della cauzione.



Sanzioni

Chiunque eserciti abusivamente l'attività di raccomandatario marittimo è punito ai sensi dell'art. 348 del Codice Penale (art.19 legge 135/77).

Il raccomandatario che venga meno agli obblighi stabiliti dall'art. 4 della Legge 04/04/1977 n. 135 è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 516,00 ad € 25.822,00. La condanna comporta la cancellazione dall'Elenco Raccomandatari Marittimi (art.5, commi 1 e 2, legge 135/77). Chiunque, senza essere iscritto nell'Elenco Raccomandatari Marittimi, svolge in qualsiasi forma attività diretta all'ingaggio per conto di terzi di lavoratori marittimi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni (art.5,comma 4, legge 135/77).

Svincolo Cauzioni

La Giunta Camerale, a seguito dell'abrogazione della legge 1137/1949, con delibera n.50 del 19/07/2010, ha deciso di adottare i seguenti strumenti di pubblicità al fine di rendere noto ai terzi l'avvio del procedimento di liberazione cauzioni relative agli agenti marittimi raccomandatari:

a) **procedura ordinaria** (da adottare per la cauzione "principale"):

pubblicazione dell'avviso della domanda di svincolo cauzione (o dell'avvio della procedura di svincolo) all'albo camerale, all'albo della Capitaneria di Porto, all'albo del Comune (ove il raccomandatario esercita l'attività) e sul sito web istituzionale per un termine di 40 giorni;

b)**procedura semplificata** (da adottare solo per le vecchie cauzioni stipulate antecedentemente alle modifiche introdotte dalla Giunta Camerale con provvedimento n. 110/2004):

pubblicazione dell'avviso della domanda di svincolo cauzione (o dell'avvio della procedura di svincolo) all'albo camerale e sul sito web istituzionale per un termine di 30 giorni, previa verifica che l'importo della cauzione principale sia stato adeguato.

Decorsi i sopra citati termini senza che vi siano state opposizione, si procederà con atto amministrativo alla liberazione delle cauzioni medesime.

- >> Riferimenti Normativi
- >> Modulistica